

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI PER L'ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE SUI FINANZIAMENTI

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l'obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio di Caserta istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Caserta per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Il presente bando s'inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.

Art.2 - FONDO STANZIATO

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta all'importo complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione di euro).

In considerazione di eventuali ulteriori risorse disponibili la somma stanziata potrà essere integrata.

Art.3 - IMPRESE BENEFICIARIE

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese operanti in tutti i settori economici (ad eccezione di quelli indicati nel successivo articolo 5), che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. siano MPMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014; abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caserta;
- b. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- c. siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- d. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento

volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;

- e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- f. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- g. non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- h. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- i. non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della Commissione europea.

Quanto alla posizione previdenziale e contributiva, si terrà conto, ai fini della verifica della regolarità, delle disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

Tutti i superiori requisiti - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del contributo a pena di decadenza.

Art.4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato all'abbattimento del tasso d'interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal **01/02/2020 al 31/07/2020** – per le finalità indicate nel successivo art. 5.

L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinata in una misura fino a 3 (tre) punti percentuali del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, con un contributo massimo di

1.500,00 euro per ciascuna impresa richiedente, su finanziamenti concessi a seguito di contratti stipulati dal 01.02.2020 al 31.07.2020

I contributi assegnati, liquidati in un'unica rata attualizzata, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis. Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente intervento.

Art.5 - FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili, ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente bando, unicamente i finanziamenti aventi, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:

- durata fino a 6 anni;
- concessi a seguito di contratti stipulati dalla data del 01.02.2020 e non oltre la data del 31.07.2020;
- causale del finanziamento riferita ad esigenza di liquidità conseguente all'emergenza da COVID-19; consolidamento delle passività a breve (ivi compresa la ristrutturazione, a seguito dell'emergenza Covid 219, dei mutui già in essere); investimenti produttivi.

Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

Sono, inoltre, **escluse** dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:

- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

Art.6 - REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014

(GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;

b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (*G.U. del 20.03.2020*) e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altro della stessa tipologia a valere sullo stesso finanziamento.

Art.7 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande devono essere inoltrate utilizzando - a pena di esclusione - l'apposita modulistica allegata al presente bando (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it - sezione Promozione e Finanziamenti /incentivi alle imprese), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, unicamente con FIRMA DIGITALE, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata.

¹ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

L'istanza deve essere trasmessa, in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: vicinialeimprese@ce.legalmail.camcom.it

dalle **ore 8:00 del 06/05/2020 alle ore 12:00 del 31/10/2020.**

Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.

Alla domanda telematica, **firmata digitalmente**, dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (ivi compreso il modulo base di domanda):

1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema scaricabile dal sito internet camerale (www.ce.camcom.it - sezione Promozione e Finanziamenti /incentivi alle imprese), debitamente compilata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. contenente:
 - informazioni di dettaglio del finanziamento bancario ottenuto (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata, periodicità del rimborso, tasso di interesse applicato - TAEG);
 - l'indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare con il finanziamento ottenuto;
2. copia del piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento;
3. per le imprese il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), la dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
4. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
5. Modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo (€16,00);

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica e complete di tutti gli allegati previsti.

L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando. In mancanza di diversa comunicazione, sarà utilizzata quella dalla quale proviene la domanda.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti il bando è la seguente:

vicinialeimprese@ce.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e/o oltre la

scadenza indicata non sono ricevibili.

Il presente bando sarà pubblicato in preinformativa dal 27 aprile 2020 al 05.05.2020. Durante questo periodo non sarà possibile presentare domande e quelle eventualmente trasmesse saranno considerate irricevibili.

Art.8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

Le istanze pervenute all'Ufficio:

A) se complete e regolari, determineranno un elenco, formulato in base all'ordine cronologico di trasmissione (farà fede la data e l'ora della trasmissione della pec); e saranno ammesse al contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della capienza del fondo.

L'Ufficio non disporrà di alcuna ammissione a contributo parziale, nel caso in cui la disponibilità residua sullo stanziamento non permetta il riconoscimento del beneficio per la totalità della somma spettante;

B) eccedenti la disponibilità dello stanziamento, saranno poste in un elenco di attesa ed esaminate solo nell'ipotesi in cui si realizzino economie di spese per rinunce, revoche o per integrazioni dello stanziamento;

Soccorso istruttorio

- le domande incomplete (per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari (per diritto annuale non pagato), saranno sospese. Al riguardo, potrà essere assegnato all'impresa richiedente un termine massimo di 7 giorni solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l'Ufficio provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni, che, se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto dell'istanza. Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità, l'istanza sarà inserita in elenco alla data della regolarizzazione.

Le domande non sottoscritte con firma digitale ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata, sono irricevibili.

La CCIAA sulla base del numero di domande pervenute e compatibilmente con

l'organizzazione del lavoro, si riserva di effettuare più provvedimenti di concessione al fine di consentire una sollecita erogazione del contributo. In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria il Segretario Generale provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente nel termine di norma di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda o della sua regolarizzazione.

Il Segretario generale approva, altresì, i seguenti elenchi pubblicati sul sito della Camera di commercio:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui al punto c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

Art.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Camera di commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, di norma, entro 10 giorni dalla comunicazione formale all'impresa, al netto dei temi richiesti per la realizzazione delle operazioni bancarie.

Il beneficio sarà liquidato, una volta verificato il mantenimento dei requisiti di cui al presente bando, e, ove non ancora acquisita, dopo la dimostrazione, tracciata, della liquidazione del finanziamento (o almeno la prima tranche nel caso di erogazione in tempi successivi) dalla Banca all'Impresa.

Art.10 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEL VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

Art.11 – CONTROLLI, REVOCA DEL CONTRIBUTO

Per le imprese, il diritto al contributo implica il possesso dei requisiti richiesti.

Le imprese dovranno, quindi, restituire il contributo in caso di:

- revoca dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza
- apertura di procedure concorsuali
- cancellazione dal Registro Imprese

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista da ciascun intervento, qualora già erogato, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l'estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all'effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme indebitamente percepite.

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Il caso di cui alla lettera c) di cui al comma 1 determina la decadenza parziale dal contributo: la quota di contributo revocato è calcolata dalla Camera di commercio con riferimento al periodo successivo al verificarsi della causa di revoca, con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art.12 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione "alla presentazione della domanda di contributo. "

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD - dott.ssa Maria Teresa D'Alessandro, contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@ce.legalmail.camcom.it

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la gestione della pratica “della domanda di contributo” e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- ✓ chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento

dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- ✓ esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- ✓ proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.